

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE****N. 111/2002****del 12 luglio 2002****che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione n. 94/2002 del Comitato misto SEE del 25 giugno 2002 <sup>(1)</sup>.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2002,

DECIDE:

*Articolo 1*

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

1. Il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati EFTA partecipano ai programmi e alle azioni della Comunità di cui ai primi due trattini del paragrafo 8 a partire dal 1° gennaio 1996, al programma di cui al terzo trattino a partire dal 1° gennaio 2000, al programma di cui al quarto trattino a partire dal 1° gennaio 2001 e al programma di cui al quinto trattino a partire dal 1° gennaio 2002.»

2. Nel paragrafo 8 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32002 D 0050**: Decisione n. 50/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 dicembre 2001, che istituisce un programma d'azione comunitaria inteso ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri al fine di combattere l'emarginazione sociale (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1).»

<sup>(1)</sup> GU L 266 del 3.10.2002, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 10 del 12.1.2002, pag. 1.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 13 luglio 2002, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (\*) siano pervenute al Comitato misto SEE.

Si applica a partire dal 1° gennaio 2002.

*Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2002.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il Presidente*

G. S. GUNNARSSON

---

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.